



COMUNE DI UMBERTIDE

PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N.

263

DEL

30/12/2022

OGGETTO:

Appello al Consiglio di Stato del Comune di Citerna avverso la sentenza del TAR Umbria 380/2022: determinazioni

L'anno 2022 il giorno 30 del mese di Dicembre alle ore 10:30, nella Sala Comunale, con gli assessori Pier Giacomo Tosti e Sara Pierucci in videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale, per l'esame degli argomenti ed eventuali deliberazioni, nel corso della seduta, delle proposte presentate.

Alla quale risultano:

		Presente/Assente
CARIZIA LUCA	Sindaco	Presente
MIERLA ANNA LISA	Vice Sindaco	Presente
PIERUCCI SARA	Assessore	Presente
VILLARINI ALESSANDRO	Assessore	Presente
TOSTI PIER GIACOMO	Assessore	Presente
CENCIARINI FRANCESCO	Assessore	Presente

Presenti n°: 6

Assenti n°: 0

Assiste il segretario generale: Marco Angeloni.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sindaco Sig. Luca Carizia che dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta presentata dall'Assessore Sara Pierucci:

“ Premesso che in data 21 dicembre 2022 è stato notificato al legale Avv. Marco Luigi Marchetti ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato presentato dal Comune di Citerna contro:

- la Zona sociale n. 1, in persona del Sindaco di Città di Castello Comune capofila,
- la Conferenza di Zona della ZS n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore,
- il Comune di Città di Castello, in persona del Sindaco in carica,
- il Comune di Lisciano Niccone, in persona del Sindaco in carica,
- il Comune di Monte Santa Maria Tiberina, in persona del Sindaco in carica,
- il Comune di Montone, in persona del Sindaco in carica,
- il Comune di Pietralunga, in persona del Sindaco in carica,
- il Comune di San Giustino, in persona del Sindaco in carica,
- il Comune di Umbertide, in persona del Sindaco in carica,

per l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione dell'efficacia della sentenza T.A.R. Umbria 15 marzo 2022 n. 380, pubblicata il 30 maggio 2022, e non notificata, con cui è stato dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato il ricorso proposto dal Comune di Citerna n. 522/2021 ed inammissibile quello per motivi aggiunti depositati in data 1° febbraio 2022, relativamente all'inerzia nel provvedere prima ed alle deliberazioni assunte dalla Conferenza della Zona sociale n. 1 poi, in ordine alla regolamentazione degli oneri connessi all'erogazione dei servizi residenziali e semiresidenziali gestiti in forma associata.

Ricordato che:

- in data 15 luglio 2021 in atti al prot. 16539, è stato notificato al comune di Umbertide ricorso al TAR Umbria presentato dal Comune di Citerna, quale comune appartenente alla Zona Sociale 1, volto ad ottenere l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione della Conferenza di Zona Sociale 1 del 19 maggio 2021 e relativi atti connessi;
- in merito al suddetto atto, con precedente nota notificata al Comune di Città di Castello, comune Capofila della Zona Sociale 1, il ricorrente aveva intimato e messo in mora gli enti appartenenti alla zona sociale al fine di ottenere il rimborso degli oneri sostenuti per l'inserimento di minori, anziani fragili e disabili in strutture residenziali e semi residenziali;
- con nota del 9 luglio 2021 l' Avv. Marchetti rispondeva al legale della controparte ritenendo, in sostanza e dietro argomentazioni riportate nella nota di cui al prot. 17008/2021, che la richiesta del Comune non potesse essere accolta;
- con nota prot. 19017 del 06/08/2021 il Responsabile del 5° Settore Servizi Sociali anziani minori Cultura, relazionava in merito sostenendo la piena legittimità dell'azione della Conferenza di Zona relativamente all'atto impugnato, non condividendo i motivi stessi del ricorso presentato e ravvisando conseguentemente l'opportunità della costituzione in giudizio del Comune;
- con atto nr. 168 del 10/08/2021 la Giunta ha deliberato di costituirsi in giudizio avanti al TAR incaricando l'Avv. Marchetti della tutela del Comune;

Ravvisata l'opportunità di confermare e sostenere le ragioni avanzate nel ricorso avanti al TAR unitamente agli altri Comuni della Zona sociale 1 ora citati in giudizio, nei confronti del Comune di Citerna;

Valutata la necessità di costituirsi in giudizio a tutela degli interessi pubblici, incaricando l'Avv Marco Luigi Marchetti difensore del Comune nel giudizio di primo grado;

Considerato:

- quanto disposto dall'atto di regolamentazione per l'affidamento degli incarichi ai legali approvato con delibera della Giunta Comunale n. 231 del 30/07/2019 che all'art. 6, comma 7, che prevede la possibilità nei casi di particolare complessità o novità del thema decidendum, che il Comune possa procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, a un professionista anche non

iscritto nell'elenco, al fine di garantire il miglior soddisfacimento dei propri interessi;

- tale ricorso è certamente materia di particolare delicatezza e complessità sia sotto il profilo tecnico che giuridico ed in ogni caso la scelta dei Comuni è quella di indirizzarsi verso un unico legale per motivi di economicità e migliore difesa degli interessi pubblici comune a tutti gli enti;
- la parcella richiesta dall' Avv. Marchetti è di euro 1000,00 oltre accessori di legge, ritenuta senz'altro congrua in riferimento al valore della controversia;

Visto quanto sopra esposto, ritenuto che vi siano validi motivi di costituirsi in giudizio non condividendo né in fatto né in diritto il ricorso presentato e sostenendo la piena legittimità dell'atto impugnato;

Considerato che con propria nota del 28-12-2022 il responsabile il Responsabile del 5° Settore Servizi Sociali anziani minori Cultura, ritiene opportuna la costituzione in giudizio del comune tenuto conto in particolare della sentenza del TAR impugnata che dichiara in parte inammissibile ed in parte infondato il ricorso presentato dal Comune di Citerna e non condividendo ne in fatto ne in diritto le motivazioni dell'appello;

Dato atto altresì che:

- il Comune di Umbertide non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, un avvocato per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale per il patrocinio in una controversia;
- l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti, i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.
- sulla materia è intervenuta l' ANAC con le linee Guida n. 12 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, la quale ha confermato che l'incarico legale conferito ad hoc non costituisce appalto di servizi ma contratto d'opera professionale ex artt. 2229 e seguenti del codice civile, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, sottoposto pertanto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi);
- rientrano nella sopraddetta fattispecie del contratto d'opera professionale gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite (art. 17 comma 1 lett. d) n. 1);

In virtù di quanto sopra esposto occorre procedere alla costituzione in giudizio dell'Ente dinanzi al Consiglio di Stato e conseguentemente alla nomina del legale che patrocini il Comune nel suddetto procedimento individuato nell' Avv. Marco Luigi Marchetti del Foro di Perugia;

Visti

- il D.lgs 267/2000;
- la legge 241/2001;
- l'atto di regolamentazione per l'affidamento degli incarichi ai legali approvato con delibera della Giunta Comunale n. Giunta Comunale 231 del 30/07/2019;
- il D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.;
- lo statuto Comunale;
- il regolamento della Giunta comunale approvato con DGC n. 388 del 30/12/2009 s.mm.ii.;

Per quanto sopra esposto si propone alla Giunta Comunale di adottare il seguente provvedimento:

- 1)Per i motivi enunciati nelle premesse e qui richiamati, di costituirsi nell'Appello avanti al Consiglio di Stato notificato dal Comune di Citerna al legale di questo Ente in data 21/12/2022, volto ad ottenere l'annullamento, previa sospensiva, della sentenza del TAR dell'Umbria 15 marzo 2022 n. 380;
 - 2)Di nominare, per le ragioni esposte in premessa e qui approvate, patrocinatore del Comune l' Avv. Marco Luigi Marchetti approvando conseguentemente la parcella richiesta per tale attività pari ad € 1.000,00 oltre accessori di legge;
 - 3)Di dare atto che il responsabile del Servizio Contratti assumerà il relativo impegno di spesa;
- Atto Immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.

L'Assessore, Sara Pierucci".

Acquisiti sulla presente proposta ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 267/2000:

- il parere di regolarità tecnica;
- il parere di regolarità contabile;

Dopo ampia discussione e ritenuta la suddetta proposta meritevole di accoglimento

Con voti unanimi

DELIBERA

- 1)Di approvare e fare propria la proposta in premessa enunciata e conseguentemente
- 2)Per i motivi enunciati nelle premesse e qui richiamati, di costituirsi nell'Appello avanti al Consiglio di Stato notificato dal Comune di Citerna al legale di questo Ente in data 21/12/2022, volto ad ottenere l'annullamento, previa sospensiva, della sentenza del TAR dell'Umbria 15 marzo 2022 n. 380;
- 3)Di nominare, per le ragioni esposte in premessa e qui approvate, patrocinatore del Comune l' Avv. Marco Luigi Marchetti approvando conseguentemente la parcella richiesta per tale attività pari ad € 1.000,00 oltre accessori di legge;
- 4)Di dare atto che il responsabile del Servizio Contratti assumerà il relativo impegno di spesa.

Stante l'urgenza, con voti unanimi

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4 del dlgs 267/2000.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Luca Carizia

Il Segretario Generale
Marco Angeloni